



Regione Umbria
Giunta Regionale

APPROVATO

Regione Umbria - Assemblea Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it
Al Presidente I Commissione Consiliare

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: Atto 1457 – Disposizioni materia di amministrativa condivisa.
Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale (DGR 927/2022).
Presentazione emendamenti da parte della Giunta regionale.**

In allegato alla presente si trasmettono gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale all'atto n. 1457 Disposizioni in materia di amministrazione condivisa.

GIUNTA REGIONALE

Assessore alla salute e alle politiche sociali

Cordiali saluti.

Luca Coletto

FIRMATO DIGITALMENTE

Luca Coletto

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: 075 504 5255
FAX:

Indirizzo email:
assessore.coletto@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Allegati alla nota:
- Emendamenti ATTO N. 1457 (DG_0000873_2023)

Emendamenti all'ATTO N. 1457: Disposizioni in materia di amministrazione condivisa disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 927 del 13.09.2022)

1° Emendamenti all'articolo 1. Oggetto e finalità

- **Al comma 1 dell'articolo 1**, le parole: “ *in attuazione*” sono sostituite con le seguenti: “*nel rispetto*”.

Relazione: Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge più che in attuazione agli articoli della Costituzione e dello Statuto richiamati nel medesimo comma, sono “in armonia” o, comunque, “nel rispetto” con gli stessi articoli.

- **Al comma 3 dell'articolo 1**, le parole: “*i procedimenti di amministrazione condivisa di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)*,” sono sostituite con le seguenti: “*i procedimenti di cui all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, che si configurano quali strumenti relativi all'amministrazione condivisa,*”.

Relazione: L'art. 55 del d.lgs. 117/2017 prevede la “co-programmazione”, la “co-progettazione” e l’“accreditamento”, quali fasi di un procedimento complesso espressione di un ‘diverso’ rapporto tra il pubblico ed il privato sociale e, il presente disegno di legge, nei limiti della propria competenza, li disciplina. Mentre la dicitura “amministrazione condivisa” non è richiamato nell'art. 55 del Codice del Terzo settore, ma è una espressione impiegata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 131 del 2020 per descrivere il rapporto tra i soggetti pubblici e gli ETS, alternativo a quello del profitto, configurabile sulla base di quanto previsto dallo stesso art. 55 del CTS. Per quanto sopra si ritiene corretto richiamare, i tre procedimenti previsti dal sopra citato art. 55 riconducendoli al concetto di amministrazione condivisa.

- **Il comma 5 dell'articolo 1**, è sostituito dal seguente:

“5. La Regione riconosce il valore della collaborazione fra gli enti del Terzo settore, nonché fra la Regione stessa e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e responsabilità e favorisce, altresì, la libera iniziativa degli enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa.”.

Relazione: il presente emendamento va ad uniformare alcune espressioni del presente disegno di legge. Nello specifico, si propone di utilizzare l'espressione “enti del Terzo settore” e non “soggetti”, visto che della prima ne viene data la definizione nel medesimo disegno di legge e si chiariscono meglio i rapporti di collaborazione che sono da valorizzare sia degli enti del Terzo settore tra di loro, sia tra questi con la Regione e le altre Amministrazioni precedenti.

2° Emendamento all'articolo 8. Principi in materia di co-programmazione

- **Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8**, le parole “*Gli atti*” sono sostituite dalle seguenti: “*l'atto*” e la parola: “*stabiliscono*” è sostituita dalla seguente: “*stabilisce*”.

Relazione: considerato che alla lettera a) del medesimo comma, si parla di “atto” al singolare, per esigenze di chiarezza e, in particolare, di coordinamento, si propone di riportare la dicitura al singolare anche alla lett. b) del comma 1.

3° Emendamento all'articolo 10. Definizione

- **Al comma 1 dell'articolo 10, dopo la frase** “*La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione*”, è inserita la seguente parola: “*precedente*” e la frase: “*gli altri enti del terzo settore*” è sostituita come segue: “*gli enti del Terzo settore*”.

Relazione: il presente emendamento ha una finalità di dare maggiore chiarezza all'articolo e di eliminare un refuso con la parola “altri” prima di enti del Terzo settore.

4° Emendamento all'articolo 12. Principi del procedimento di co-progettazione

- **La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:**

“*b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità, l'oggetto, le modalità di svolgimento e la durata del procedimento, il quadro progettuale ed economico di riferimento;*”.

Relazione: come già proposto per l'articolo 8 e per le stesse motivazioni, anche rispetto all'articolo 12, si propone di richiamare l'atto di cui alla lett. a) del medesimo comma al singolare e, conseguentemente, modificare il termine “stabiliscono” con “stabilisce”. Inoltre, dal punto di vista formale, si propone l'eliminazione dei due punti che precedono la dicitura “finalità, oggetto, modalità” uniformando con quanto contenuto all'art. 8, co. 1, lett.b).

5° Emendamenti all'articolo 15. Informazione e trasparenza

- **Al comma 1 dell'articolo 15**, le parole: “*Fermo restando gli obiettivi previsti dal D.Lgs.*” sono sostituite con le seguenti: “*Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo*” e la parola: “*, partenariato*”, nonché la virgola che precede tale parola, vengono eliminati.

Relazione: il presente emendamento oltre a fornire maggiore chiarezza vuole eliminare una espressione non utilizzata in nessuna altro articolo del disegno di legge.

- **Al comma 2 dell'articolo 15**, le parole: “*L'iscrizione può essere richiesta*” sono sostituite dalle seguenti: “*L'iscrizione di iniziative ai sensi del comma 1 può essere richiesta*”.

Relazione: il presente emendamento ha finalità di dare maggiore chiarezza al presente comma.

6° Emendamenti all'articolo 19. Condivisione di risorse pubbliche

- **Al comma 1 dell'articolo 19**, dopo le parole: “*possono promuovere l'attuazione*” sono inserite le seguenti: “*, per la parte di propria competenza,*”

- **Il comma 2 dell'articolo 19 è soppresso.**

Relazione: il presente emendamento è derivante dalla necessità di garantire i diversi livelli di competenza. Per le medesime motivazioni, si propone la eliminazione del comma 2 di questo articolo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEGLI EMENDAMENTI

Gli emendamenti sopra formulati attengono o ad aspetti di forma, opportuni per migliorare la chiarezza del presente disegno di legge, o sono attinenti ad aspetti tecnico-giuridico di qualità sistematica e redazionale del testo. Ne consegue che non si va a modificare la sostanza delle disposizioni del DDL, le quali rimangono di natura ordinamentale, programmatica e procedimentale, prive di effetti finanziari a carico della finanza regionale.



I Commissione permanente

Perugia, 30 gennaio 2023

APPROVATO &


Al Presidente
della I Commissione consiliare
permanente
Daniele Nicchi
SEDE

Oggetto: Emendamento all'atto n. 1457 "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa" di iniziativa della Giunta regionale

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis
Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni di dettaglio riguardanti:
le iniziative di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento avviate ai sensi della presente legge, con l'indicazione delle amministrazioni precedenti, gli enti del terzo settore coinvolti ed i relativi esiti;
gli accordi di collaborazione in essere, ai sensi dell'articolo 18;
le attività di valutazione di impatto sociale avviate o concluse ai sensi della presente legge, con l'illustrazione degli effetti delle attività svolte, rispetto agli obiettivi individuati.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e di valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale."



I Commissione permanente

Relazione illustrativa e relazione tecnica

Il presente emendamento intende introdurre nel disegno di legge una clausola valutativa, ai fini dell'esercizio di valutazione delle politiche regionali da parte dell'Assemblea legislativa.

La clausola prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di una relazione annuale e la relativa trasmissione all'Assemblea legislativa concernente l'attuazione della legge ed risultati raggiunti. Si prevede inoltre che l'Assemblea legislativa renda pubblici gli esiti dell'attività di controllo e di valutazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

Le attività connesse agli adempimenti di cui alla clausola valutativa rientrano tra le attività amministrative svolte dalle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

IL CONSIGLIERE

Dott. Daniele Nicchi